

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Modifica del 30 novembre 2007

*L'Ufficio federale delle comunicazioni
ordina:*

I

L'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 marzo 2007¹ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

Abrogato

Art. 6 lett. b

Per le radiocomunicazioni dei radioamatori sono previste le seguenti bande di frequenze:

b. titolari di una concessione per radioamatori 3:

Banda di frequenze	Attribuzione per i collegamenti terrestri:	Attribuzione per i collegamenti di radioamatori via satellite:	Potenza massima ^a
1810,000 – 1850,000 kHz	primaria	non ammessa	100 W
1850,000 – 2000,000 kHz	secondaria ^b	non ammessa	100 W
3500,000 – 3800,000 kHz	secondaria ^b	non ammessa	100 W
21000,000 – 21450,000 kHz	primaria	primaria	100 W
28000,000 – 29700,000 kHz	primaria	primaria	100 W

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione allegata.

¹ RS 784.102.11

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

30 novembre 2007

Ufficio federale delle comunicazioni:

Martin Dumermuth

Allegato 1
(art. 1 cpv. 1)

Lista delle eccezioni all'obbligo di concessione secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettere a–d OGC

Gamma di frequenze (frequenze collettive)	Potenza massima o densità massima o valore di campo massimo	Utilizzo	RIR ²
...	59,000 – 63,000	GHz	25 dBW EIRP
...		Ponti radio punto a punto	0302-47

2 Vedi RS 784.101.21, allegato 2.

